

Sent. 3811/16  
Gom. 1470/16  
Rep. 3649/16



REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA-UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Massimo Corrias, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 70516/RG.2010 vertente

tra

[REDACTED]

attore

e

[REDACTED]

convenuta

avente ad oggetto: risarcimento danni.

Il Tribunale

letti gli atti di causa e premesso:

- che [REDACTED] con atto di citazione notificato il 25.11.2010, ha convenuto [REDACTED] davanti a questo Tribunale, esponendo: che il 1.8.2010 si era recato presso [REDACTED] in località Pratica di Mare, dove la società convenuta organizzava convegni e ricevimenti, dovendo realizzare un servizio fotografico in occasione di un banchetto nuziale; che aveva parcheggiato la propria autovettura nell'area di parcheggio all'interno della recinzione della villa; che nel sito internet della convenuta era menzionata la presenza di un ampio parcheggio custodito; che inoltre aveva personalmente constatato che il varco di accesso alla villa era munito di cancello elettrico, con videocitofono e personale

*Massimo Corrias*

addetto alla custodia e alla sorveglianza; che ciò nonostante, durante il banchetto, ignoti avevano danneggiato la sua autovettura e rubato una valigetta contenente varie attrezzature fotografiche e il filmato delle nozze da lui realizzato in precedenza; che a causa della mancata sorveglianza del parcheggio da parte degli addetti della società convenuta, aveva subito danni emergenti, pari ai costi di riparazione dell'auto ed al valore delle attrezzature sottrattegli, nonché danni da lucro cessante e d'immagine, non avendo potuto portare a termine il servizio fotografico che si era impegnato a realizzare;

- che sulla base di tali prospettazioni [REDACTED] ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di €.10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art.1766 c.c.;
- che la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha chiesto il rigetto della domanda avversaria con condanna dell'attore ex art.96 c.p.c. assumendo: che l'art.1785 quiquies c.c. escludeva qualsiasi responsabilità di albergatori e ristoratori in caso di furto di autovetture; che il proprio sito web non pubblicizzava la disponibilità di un parcheggio custodito; che nessun contratto di parcheggio era stato stipulato; che il parcheggio di Villa Grant non era custodito; che in ogni caso la responsabilità del depositario o posteggiatore non si estendeva al furto degli oggetti lasciati all'interno delle auto; che infine non era stata fornita alcuna prova del furto né di quali oggetti fossero stati sottratti;
- che l'istruttoria si è conclusa con la produzione di documenti e con prove testimoniali;

rilevato:

- che nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla società convenuta ai sensi degli artt.1783 e seguenti c.c., quale gestore di una struttura di convegni e ristorazione, posto che l'art.1785 quinqies c.c. esclude l'applicabilità di detta normativa ai veicoli e alle cose lasciate al loro interno;
- che pertanto i gestori di locali assimilabili agli alberghi e ai ristoranti, come la società convenuta, rispondono dei danni arrecati alle vetture parcheggiate all'interno delle loro



strutture unicamente in caso di stipulazione di un distinto contratto di parcheggio;

- che, secondo la giurisprudenza di legittimità (v.Cass.20642/2006), un contratto di parcheggio, comportante una responsabilità a titolo di deposito, può ritenersi stipulato anche *per facta concludentia* e mediante una *ficta traditio*, allorquando una vettura venga parcheggiata in un'area appositamente predisposta dall'albergatore per la custodia di veicoli, come un garage o anche solo uno spazio all'aperto appositamente strutturato per tale custodia, con recinzioni e accessi limitati ai soli soggetti legittimati al ritiro dei veicoli ovvero forniti di servizio di guardiania o di impianti di videosorveglianza;
- che quanto sopra esposto si è verificato nel caso qui in esame, dovendosi considerare: che [REDACTED] dispone di un parcheggio all'interno della propria recinzione, cui è possibile accedere attraverso un cancello elettrico (circostanza non oggetto di contestazione); che il 1.8.2010, giorno dell'asserito furto, al cancello d'ingresso, lasciato aperto per l'occasione, gli invitati al matrimonio vennero accolti dal personale della società convenuta che indicò loro l'ubicazione del parcheggio interno dove [REDACTED] parcheggiò la sua auto, come riferito dalla teste [REDACTED] che ebbe ad accompagnare lo stesso Santoni per prestargli assistenza nella realizzazione del servizio fotografico); che la deposizione della teste [REDACTED] non è risultata smentita da alcun altro mezzo di prova; che il sito web della convenuta relativo [REDACTED], il sito [REDACTED] (di cui la difesa del Santoni ha prodotto la stampa di alcune pagine, non contestate quanto alla corrispondenza ai contenuti del sito), pubblicizza la presenza di un ampio parcheggio interno con la precisazione che "quando si entra a Villa Grant il cancello principale si chiude alle spalle e non permette a nessuno di introdursi se non atteso e accompagnato"; che pertanto la presenza di personale della convenuta al cancello d'ingresso della villa e del parcheggio, l'ubicazione del parcheggio all'interno della recinzione della villa e le assicurazioni riportate sul sito web in ordine alla riservatezza e sicurezza della struttura rispetto ad eventuali



intrusioni di persone estranee, portano inequivocabilmente a ritenere che la convenuta abbia predisposto all'interno di [REDACTED] un'area per la custodia dei veicoli degli ospiti degli eventi ivi organizzati, assumendo, conseguentemente, nei confronti di detti ospiti, la responsabilità prevista dall'art.1766 c.c. in tema di contratto di deposito;

- che la teste [REDACTED] ha confermato la rottura del lunotto posteriore dell'auto del [REDACTED] mentre si trovava all'interno del parcheggio di [REDACTED] [REDACTED] e l'avvenuta sottrazione delle apparecchiature fotografiche e del filmato delle nozze;
- che la società convenuta, non avendo fornito la prova di aver custodito il parcheggio con la diligenza prevista dall'art.1768 c.c., dovrà rifondere al Santoni i danni arrecati alla sua autovettura ammontati ad €.505,00, come attestato dalla fattura quietanzata [REDACTED] del 3.9.2010 della [REDACTED] da rivalutarsi sulla base degli indici dell'Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo dalla data di tale fattura al saldo, trattandosi di debito di valore;
- che dovrà invece essere respinta la domanda di rifusione degli ulteriori danni, posto che la responsabilità del depositario deve ritenersi limitata ai soli danni riportati dalla cosa consegnata in deposito, non potendo ritenersi estesa, in caso di autoveicolo, alle cose contenute all'interno del mezzo se non per espressa pattuizione, nel caso in esame mai intervenuta (v.Cass.3911/1995; Cass.6866/1993; Cass.5546/1989);
- che non ricorrono i presupposti per la richiesta condanna del Santoni ex art.96 c.p.c., atteso il parziale accoglimento della domanda di risarcimento dallo stesso azionata;
- che pare tuttavia equo disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio, posto che domanda attorea è stata accolta solo in minima parte,

PQM

definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda disattesa, così provvede:

- condanna la società [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] [REDACTED] a titolo di risarcimento, la somma di €.505,00, da rivalutarsi sulla base degli indici dell'Istat relativi alle




variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 3.9.2010 al saldo;

- dichiara interamente compensate le spese del giudizio.

Roma, 24.2.2016

il Giudice,  
dott. Massimo Corrias



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 24 FEB. 2016

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. *De Pizzo*

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. *De Pizzo*